

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)/Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)

(Cause riunite C-180/10 e C-181/10) ⁽¹⁾

(Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di soggetto passivo — Vendita di terreni edificabili — Artt. 9, 12 e 16 — Assenza di detrazione dell'IVA a monte)

(2011/C 319/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: Jarosław Słaby (C-180/10) Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)

Convenuti: Minister Finansów (C-180/10), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) nonché dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Vendita di vari lotti di terreno edificabile — Qualità di soggetto passivo del venditore qualora il terreno faccia parte dell'azienda agricola del venditore stesso e quest'ultimo abbia posto fine alle sue attività in seguito alla riconversione del suo terreno da parte del comune in terreno edificabile

Dispositivo

La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all'imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all'art. 12, n. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell'operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l'operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.

Una persona fisica che ha esercitato un'attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all'IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell'ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa.

Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un'attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere considerata come esercente un'«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell'art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo irrilevante.

⁽¹⁾ GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Unió de Pagesos de Catalunya/ Administració del Estado

(Causa C-197/10) ⁽¹⁾

[Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Diritti al pagamento a partire dalla riserva nazionale — Presupposti per la concessione — Agricoltori che iniziano ad esercitare un'attività agricola — Carattere ipotetico della questione pregiudiziale — Irricevibilità]

(2011/C 319/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Unió de Pagesos de Catalunya

Convenuta: Administración del Estado

Con l'intervento di: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos — Iniciativa Rural del Estado Español

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Supremo — Interpretazione dell'art. 42, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1), e dell'art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 20 settembre 2005, n. 1698, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) — Sistema integrato di gestione e controllo di determinati regimi di aiuti comunitari — Regime di pagamento unico — Fissazione dell'importo di riferimento — Mancata concessione di diritti di pagamento in determinate situazioni — Giovani agricoltori

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo (Spagna), con decisione 18 marzo 2010, è irricevibile a causa del suo carattere ipotetico.

(¹) GU C 195 del 17.7.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz/Finanzamt Stuttgart III

(Causa C-240/10) (¹)

(Libera circolazione delle persone — Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione — Imposta sul reddito — Computo delle indennità di espatrio in sede di calcolo dell'aliquota applicabile ad altri redditi in applicazione di una tabella d'imposizione progressiva — Computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici di un altro Stato membro che prestano servizio nel territorio nazionale — Mancato computo delle indennità concesse ai dipendenti pubblici nazionali che prestano servizio al di fuori del territorio nazionale — Comparabilità)

(2011/C 319/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrenti: Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz

Convenuto: Finanzamt Stuttgart III

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione degli artt. 18, 21 e 45 TFUE

— Normativa nazionale relativa all'imposta sul reddito che esenta le indennità di espatrio concesse ai contribuenti impiegati da una persona giuridica di diritto pubblico nazionale e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica nazionale — Insussistenza di una esenzione del genere per quanto riguarda le indennità versate ai contribuenti impiegati sul territorio nazionale da una persona giuridica di diritto pubblico di un altro Stato membro e che percepiscono una retribuzione da una cassa pubblica di quest'altro Stato

Dispositivo

L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione, come l'art. 3, punto 64, della legge relativa all'imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), in base alla quale indennità come quelle di cui alla causa principale, versate ad un dipendente pubblico di uno Stato membro che lavora in un altro Stato membro per compensare una perdita del potere d'acquisto nella sede di servizio, non sono prese in considerazione ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta applicabile, nel primo Stato membro, agli altri redditi del contribuente o del suo coniuge, mentre indennità equivalenti versate ad un dipendente pubblico dell'altro Stato membro che lavora nel territorio del primo Stato membro sono prese in considerazione nella determinazione di detta aliquota.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Impugnazione proposta il 3 marzo 2001 da Ignacio Ruipérez Aguirre e ATC Petition avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 gennaio 2011, causa T-487/10, Ignacio Ruipérez Aguirre e ATC Petition/Commissione europea

(Causa C-111/11P)

(2011/C 319/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ignacio Ruipérez Aguirre e ATC Petition (rappresentante: M.J. Sánchez González, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza 14 luglio 2011 la Corte di Giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 agosto 2011 — Germanwings GmbH/Amend

(Causa C-413/11)

(2011/C 319/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln